



Con il termine **aspettativa** si intende il diritto dei lavoratori alla **sospensione del rapporto di lavoro** al verificarsi di determinate situazioni personali o familiari regolamentate da norme di legge o di contratto collettivo. Di norma, durante questi periodi spetta il diritto alla **conservazione del posto di lavoro**, ma non la retribuzione.

Sono riconosciute forme di aspettativa per esigenze di **tutela della salute o motivi socio-sanitari**, quali, ad esempio, l'aspettativa fino a tre anni per tossicodipendenza per accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, nonché ai familiari per concorrere al programma terapeutico e riabilitativo per un massimo tre mesi; il diritto ad assentarsi per malattia, per una durata differente a seconda del contratto collettivo, solitamente pari a quattro mesi, al termine del periodo di comporto; l'aspettativa per gravi motivi personali o familiari di durata non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa.

I lavoratori chiamati a ricoprire **cariche sindacali** possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita pari alla durata del mandato connesso alla carica ricoperta.

I lavoratori dipendenti che svolgono funzioni di **amministratori degli enti locali** oppure **eletti nel Parlamento** nazionale o europeo o nei Consigli regionali hanno diritto, per lo svolgimento del loro mandato, a permessi e periodi di aspettativa in entità diversa in funzione del ruolo o della carica ricoperta.